

D. LGS N. 24 DEL 10 MARZO 2023

WHISTLEBLOWING

ATTO DIVULGATIVO SUL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O
L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNA
VIOLAZIONI.

IL DECRETO LEGISLATIVO 24/2023

Il **Decreto legislativo n. 24/2023**, attuativo della **direttiva europea 2019/1937**, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto, l'Ente ha aggiornato la procedura whistleblowing con atto dell'Amministratore Unico del 12.02.2025

CHI PUÒ SEGNALARE

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti anche se in servizio presso altri enti;
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l'Ente;
- c) i dipendenti del Comune di Isola della Scala limitatamente a violazioni che coinvolgono Ente Fiera di Isola della Scala;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Ente Fiera o presso il Comune di Isola della Scala;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Ente Fiera o presso il Comune di Isola della Scala (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, componenti dell'Organo di Revisione ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico;
- f) dipendenti in periodo di prova
- g) persone per le quali il rapporto giuridico con Ente Fiera:
 - (i) non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
 - (ii) è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT di Ente Fiera che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.

Inoltre, il segnalante può utilizzare la procedura anche per richiedere un appuntamento con il RPCT e fare la segnalazione durante il colloquio in forma orale.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni.

Il canale di segnalazione è raggiungibile al seguente link <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fisolafiere.whistleblowing.it%2F&e=2e1c2a42&h=5ef653c1&f=y&p=y>

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del punto 5 e la stessa non ha avuto seguito
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale raggiungibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

DIVIETO DI RITORSIONE

Le persone che segnalano al RPCT, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4¹ del richiamato Decreto Legislativo.

¹ Art. 17 - Divieto di ritorsione

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

Possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.